



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Nazionale	
Protocollo n.	data
2152/2005	28 SET. 2005
corrispondenza in arrivo	

## Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Aracina, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852410 - fax 0668897330

Ufficio III - Libere Professioni

Prot. m. dg. DAG. 17989-U

Roma li 27 SET. 2005

Pos. 2/6/Q

Consiglio Nazionale dell' Ordine degli  
Assistenti Sociali

Fax: 06-5800300

**OGGETTO:** Risposta a quesiti relativi all' art. 3 del D.P.R. n.169/2005

In riferimento alla nota del 2 settembre u.s., contenente quesiti di carattere interpretativo in ordine al Regolamento per il riordino del sistema elettorale degli Ordini professionali, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al primo, relativo alla possibilità che l' avviso di convocazione per l'elezione dei Consigli territoriali contenga la indicazione, oltre che della data della prima convocazione, anche della data delle eventuali successive seconda e terza votazione, la norma (art.3.4), che precisa il contenuto dell'avviso di convocazione, sembra consentire siffatta interpretazione.

Con le espressioni "operazioni di voto" e "procedure elettorali" potrebbe infatti ritenersi che la legge si riferisca indistintamente a tutte le votazioni.

Quanto alla successione temporale delle votazioni in prima, seconda e terza convocazione, i termini legali delle stesse sono fissati dall'art.3 commi 13, 14 e 15.


In ordine al secondo quesito, si richiama l'art.3 co.3 del D.P.R. n.169/2005, in base al quale i professionisti sospesi dall'esercizio della professione vengono esclusi dall'elenco degli iscritti cui viene spedito l'avviso di convocazione per le elezioni.

Secondo questa Direzione Generale, a partire dal giorno in cui la sospensione dell'iscritto viene formalmente revocata l'iscritto stesso può essere convocato, nel rispetto del termine di dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Per quanto riguarda la richiesta del professionista sospeso di essere reintegrato ed ammesso alle elezioni dopo avere estinto il proprio debito, si ritiene che tale richiesta debba essere accolta con delibera del Consiglio, utilmente intervenuta nei termini di legge come sopra indicato.

In riferimento alle elezioni del Collegio dei revisori dei conti, se pure il D.P.R. n.169/2005 non abroga espressamente l'art.3 del D.M. n.615 dell'11 ottobre 1994, tale articolo deve ritenersi abrogato in quanto incompatibile con l'art.2 co.4 del d.lgs. n.286/1999.

Pertanto, in relazione alla composizione del Collegio dei revisori, si conferma l'indirizzo espresso nella precedente nota in data 26 luglio 2005.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Mele